

Un quesito sulle vasche dei depuratori e confine scarico/rifiuto liquido

Domanda: Il mio quesito è inerente alla definizione di "scarico" (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152-art. 74, ff): qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore. E' stato più volte ribadito, anche su questa testata, che: se tra la fonte del refluo ed il corpo ricettore, si frappone un altro recettore "improprio" (ad esempio un veicolo od una vasca) si spezza automaticamente l'immissione nel corpo ricettore "legittimo".. In questi casi cesserebbe di essere applicabile il concetto di "scarico" e si entrerebbe nella disciplina dei "rifiuti". Ciò sembra ovvio nel caso dell'uso di un veicolo (un autobotte), ma allo scrivente (in qualità di progettista di impianti di trattamento acque reflue) risulta irragionevole, e tecnicamente molto spesso irrealizzabile, nel caso dell'accumulo in vasche. 1. Come si interpreterebbe il caso in cui il refluo debba essere accumulato in una vasca di sollevamento e rilanciato al corpo ricettore finale nel caso in cui il punto di collettamento del refluo sia sottoposto rispetto al corpo ricettore? 2. Nel caso, comunissimo, in cui i reflui vengano convogliati, per il tramite di una rete di drenaggio a gravità, in una vasca di sollevamento per essere rilanciati verso un impianto di depurazione si configurerebbe ancora il caso di "frapposizione di un recettore improprio"? Si tenga presente che nella maggioranza dei casi gli impianti di depurazione devono essere costruiti fuori terra per motivi tecnici legati al processo ed alla necessità di interventi manutentivi. 3. Ed ancora, le "vasche di equalizzazione" poste a monte degli impianti di depurazione, dalle quali il refluo è pompato verso l'impianto stesso e che hanno la funzione tecnica di permettere l'alimentazione degli impianti a portata costante (requisito imprescindibile per il corretto funzionamento di qualsivoglia impianto di trattamento), sono ancora "frapposizione di un recettore improprio"? A giudizio dello scrivente, il concetto che l'accumulo in vasche costituisca, sempre, un'interruzione della "soluzione di continuità" e, quindi, faccia decadere l'applicabilità della definizione di "scarico" passando a quella di "rifiuto"

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

comporterebbe come conseguenza che la quasi totalità degli insediamenti che depurano i propri reflui (o semplicemente li rilanciano ad un corpo ricettore) stanno attualmente smaltendo illecitamente "rifiuti liquidi". Sempre a modesto avviso dello scrivente, in qualità di tecnico e non di giurista, è il solo "ciclo di produzione del refluo" che deve essere collegato al "corpo ricettore finale" senza soluzione di continuità e non anche il "ciclo di produzione" al suo interno. Il fatto che l'articolo in questione citi per il refluo "...anche se sottoposto a preventivo trattamento di depurazione", dovrebbe (o potrebbe) essere più correttamente interpretato (da un punto di vista tecnico) definendo "refluo" lo scarto liquido che non subisce più alcuna modifica delle sue caratteristiche chimico-fisiche, essendo il trattamento depurativo parte integrante del "ciclo di produzione". Resterebbe, comunque, irrisolto il problema del semplice pompaggio (senza trattamento) di un refluo ad un corpo ricettore.

Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Certamente il dubbio proposto nel quesito è fondato e merita un chiarimento. A mio modesto avviso un impianto di depurazione in senso stretto, autorizzabile ed autorizzato nel contesto di una procedura amministrativa in cui l'ente competente abbia autorizzato lo "scarico" prevedendo - logicamente - sulla linea anche appunto un depuratore - non c'entra nulla con l'evoluzione giuridica dello "scarico" in "rifiuto liquido" (altrimenti non esisterebbero più "scarichi" muniti di depuratore... In tal senso va letto l'accumulo in vasche o cisterne aziendali che trasforma le acque di scarico in rifiuto liquido, mentre tutta l'impiantistica fisiologica alla struttura essenziale di un depuratore (autorizzato) sulla linea di uno scarico (autorizzato) non rileva rispetto a tale concetto, essendo tali elementi "assorbiti" nel concetto giuridico di depuratore...

Questo presuppone - tuttavia - una valutazione prudente caso per caso atteso che è noto nel sistema di furbizie ed illegalità nel settore dei liquami spesso vengono contrabbandati per "depuratori" silenti e fraudolenti "impianti di trattamento di rifiuti liquidi" al fine di aggirare la norma. Quindi parliamo qui solo di "veri" depuratori...

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Questo punto di vista è stato già espresso nel libro “Scarichi & Scarichi” (a mia firma con coautrice Valentina Vattani) –Diritto all’ambiente Edizioni 2014; riporto – per completezza – una parte del testo specifico sull’argomento:

“ (...) Dunque oggi le vasche aziendali (o cisterna o fusti) sono automaticamente sinonimo di “deposito temporaneo” (o – secondo i casi – di stoccaggio) di “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” e tutto ciò non è per nulla attinente alla disciplina specifica sugli scarichi del decreto n. 152/06 parte terza. Siamo invece totalmente nel campo della disciplina del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta sui rifiuti. Naturalmente le ipotesi tecnologiche, tuttavia, possono essere diversificate ed eterogenee. Sussiste infatti una possibilità, teorica, di un sistema entro il quale il riversamento “diretto” del liquame dalla fonte di produzione aziendale verso il corpo ricettore sia sostanzialmente spezzato a livello assolutamente momentaneo di fatto, ma giuridicamente invece continua a conservare una identità giuridica corrispondente sempre al “riversamento diretto”.

Va infatti sottolineato e ricordato che quello che differenzia il “rifiuto liquido costituito da acque reflue” (D.Lgs. n. 152/06 parte quarta) e lo “scarico” (D.Lgs. n. 152/06 parte terza) non è la natura o quantità/qualità del liquame, bensì la destinazione reale che allo stesso viene impartita dall’azienda stessa. Pertanto, se vi è una fonte di produzione di tale liquame da un meccanismo produttivo aziendale con riversamento “diretto” verso il corpo ricettore mediante un collettamento (che non deve corrispondere necessariamente ad una “tubazione”), ci troviamo di fronte ad uno “scarico” formale entro il contesto del c.d. T.U. ambientale parte acque. Ma laddove il riversamento “diretto” viene spezzato perché, come nel caso in esame, sulla linea di riversamento sussiste una vasca nel quale il liquame viene depositato e soltanto in un secondo momento prelevato per essere trasferito altrove, allora cessa la nozione di “scarico” in senso stretto (che, si ribadisce, oggi è solo “diretto” verso il corpo ricettore) e subentra la nozione di “rifiuto liquido costituito da acque reflue” e dunque restiamo nella disciplina giuridica del decreto 152/06 parte quarta sui rifiuti.

Il problema che si può porre in alcuni casi concreti è quale sia il confine tra una vasca che funge da “deposito temporaneo” o stoccaggio per questo liquame (e quindi crea lo spezzamento non soltanto sostanziale ma anche giuridico-formale del riversamento diretto) e una vasca che crea invece un momento di stasi

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

transitoria perché magari fisiologicamente connesso ad una impiantistica di depurazione del “liquame” di “scarico” (e dunque non sortisce l'effetto di trasformare il liquame in un rifiuto liquido).

Infatti, non vi è dubbio che l'impianto di depurazione va collocato sulla linea dello “scarico” formale e cioè prima della immissione del liquame nel corpo ricettore (e prima anche del posizionamento del pozzetto di ispezione). L'impiantistica della struttura depurativa a volte è piuttosto articolata e complessa, e può presentare alcuni momenti di parziale momentanea stasi attraverso un sistema di vasche o comunque altri momenti di “fermo” del liquame. Anche in tal caso viene determinato l'effetto di mutamento di fisionomia giuridica sopra esposto? Una risposta a questa domanda è complessa e va valutata certamente caso per caso. Anche perché in molti casi le attività di aggiramento della norma, addirittura fraudolente, sono state molteplici, essendosi verificato il caso di vere e proprie vasche di “deposito temporaneo” spacciate per momenti di stasi e fisiologicamente connessi invece ad un'ordinaria impiantistica di depurazione delle acque dello “scarico”. (...)

A livello sostanziale, con diretti riflessi sul piano formale e giuridico, possiamo dunque argomentare che laddove il liquame venga posto in una posizione di stasi entro una vasca (o comunque un contenitore simile) per poi essere trasferito mediante veicolo verso un impianto terzo, indubbiamente il riversamento “diretto” è cessato ed il liquame si conferma come rifiuto liquido (tale liquame è rimasto sempre fin dall'origine in modo immutato rifiuto liquido e non è mai stato trasformato in uno scarico perché non aveva le caratteristiche giuridiche).

Analogamente la stessa ipotesi si può ravvisare laddove il liquame, depositato in condizioni di stasi sostanziale all'interno di tale vasca contenitore, venga poi “risucchiato” da detta vasca con mezzi che sono diversi dal veicolo di trasporto in senso classico (tipo autospurgo) ma che comunque sortiscono a livello sostanziale e giuridico lo stesso effetto. Si pensi infatti ad un sistema di pompe che, ad esempio, provveda sistematicamente e periodicamente a risucchiare, per così dire, il liquame dalla vasca per trasferirlo poi in una finalità di riversamento alternativo (ad esempio su terreno o su altre destinazioni) o, ipotesi più probabile, lo vada ad introitare in un impianto posto in posizione completamente distaccata fisiologicamente e giuridicamente rispetto alla struttura conferente.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In tale ultimo caso detta impiantistica non può essere classificata come impianto di "depurazione", collocata cioè fisiologicamente sulla "conduttura" dello "scarico", perché trovasi in posizione estranea e comunque terza topograficamente e fisiologicamente rispetto alla fonte produttiva. Detto impianto deve essere considerato come impianto di "trattamento di rifiuti liquidi". E quindi soggetto al D.Lgs. n. 152/06 parte quarta. E questo anche se detto impianto, in ipotesi, si trovi all'interno dello stesso circuito aziendale.

Infatti, si avrebbe che l'azienda, dopo aver prodotto un "rifiuto liquido costituito da acque reflue", dopo aver effettuato un ordinario "deposito temporaneo" o stoccaggio in vasca di tale liquame/rifiuto, provvede semplicemente a trasferire (non tramite veicolo ma tramite pompe o altri sistemi alternativi) il liquame stesso verso quello che puramente e semplicemente è, a livello giuridico, un impianto che tratta rifiuti liquidi. Trattamento in proprio e non per conto terzi, ma si avrebbe in tale caso sempre una gestione di rifiuti liquidi. E dunque ci troveremmo comunque entro la disciplina generale del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta sui rifiuti.

L'unica eccezione a tale costruzione potrebbe essere rappresentata (ma questa ipotesi va valutata tecnicamente e scientificamente caso per caso) laddove le vasche o comunque contenitori simili siano collocati nel contesto di una complessa attività di tecnologia depurativa posta sulla linea di riversamento "diretto" dello scarico verso il corpo ricettore, e così servano in modo fisiologico e strutturalmente inevitabile a detta impiantistica per attività di depurazione in senso stretto, e la stasi sia esclusivamente momentanea e propedeutica e sinergica al funzionamento globale dell'impianto di depurazione in questione. In tale caso l'impianto di "depurazione" resta tale e quindi detti momenti di stasi in vasca sarebbero assorbiti dall'impiantistica di depurazione e si resterebbe sempre nel contesto della disciplina del D.Lgs. n. 152/06 parte terza. (...)

Maurizio Santoloci

Publicato il 10 ottobre 2015

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.